












## REGIONE BASILICATA










### **PISTA DI CONTROLLO CREDITO D'IMPOSTA -**

**CERTIFICAZIONE DELLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ai sensi della Nota ARES (2018)6428740-13/12/18**

**PER LA PARTE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE E PER LE SUCCESSIVE FASI DI CERTIFICAZIONE**

**La presente pista di controllo descrive il flusso per la rendicontazione e il controllo di I livello delle spese nell'ambito dei PO cofinanziati dal FESR 2014-2020 del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. I, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e successive modificazioni.**

COD. ATTIVITA'	ATTIVITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	MISE	ADG PO FESR	BENEFICIARI	NOTE
1	Presentazione, esclusivamente in via telematica, dell'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate					La comunicazione per la fruizione del credito d'imposta è presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software CIM disponibile gratuitamente sul sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a> . Il periodo presentazione previsto è dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2019.( ora 31/12/2022 come modificato dall'art. 1 della legge 178/2020) (Rif. Circolare Agenzia Entrate 34/E del 3 agosto 2016 PREMESSA).
2	Verifica della correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente e autorizzazione alla fruizione del credito di imposta					L'Agenzia delle entrate, verificata la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente, rilascia in via telematica, per ogni comunicazione presentata, l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta. Circolare n. 34/E del 03/08/2016 "A tal proposito, <u>si evidenzia che l'Agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità</u> e, nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a euro 150.000, effettua le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta." Le imprese acquisiscono la ricevuta di autorizzazione dall'AGE. <b>N.B. CIRCOLARE N. 34/E [...]Si evidenzia che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta maturato, ossia il credito d'imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.[...]</b>
3	Realizzazione del programma di investimento					La PMI prosegue con la realizzazione del programma di investimento con l'acquisto di beni strumentali (attrezzature, impianti, macchinari) agevolabili e maturazione credito potenziale da commisurare secondo art. 1 co.101 della Legge n. 18 del 27 febbraio 2017 .
4	Fruizione del credito di imposta					La PMI procede all'utilizzo del credito d'imposta, presentando il modello F24 contenente l'importo del credito compensato, esclusivamente tramite i canali telematici (Entratel o Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate. (NB: l'utilizzo del credito d'imposta può avvenire solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997). L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla ricevuta dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (ovvero il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione).
5	Trasmissione periodica elenco crediti di imposta fruiti all'AGE e ricezione dei modelli F24					Le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano, esclusivamente in via telematica, l'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate (AGE). L'Agenzia delle entrate riceve gli F24 di tutte le imprese beneficiarie che procedono a compensazione.
6	Comunicazione del flusso telematico dei crediti fruiti dall'AGE al MISE, rielaborazione MISE e trasmissione alle AdG					L'Agenzia delle entrate monitora le compensazioni fruiti mediante F24 e predispone l'elenco delle imprese potenziali beneficiarie sulle risorse del Po FESR Basilicata 2014/2020 con le relative compensazioni fruiti, che trasmette al MISE. "La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito". "L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla ricevuta dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24" (Circolare 34/e del 03/08/2016).
7	Ricezione, elaborazione e produzione elenco imprese beneficiarie POR da parte dell'AdG					L'Autorità di Gestione ricevuto il documento informatico rielaborato dal MISE provvede alla selezione delle imprese beneficiarie verificando che siano ammessi i progetti coerenti con il Programma riguardanti attività economiche previste dalla circolare 34/E del 03/08/2016 e e siano soddisfatti i criteri di selezione del PO. L' AdG predispone l'atto per l'ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate.
8	Ammissione a finanziamento ai POR					L'Autorità di Gestione ha proceduto all'ammissioni delle operazioni al finanziamento, con DD.12AF.2018/D,03819 del 23/12/2018. Inoltre e all'inserimento dei dati della misura su BDU. ( Cfr DD.12AF.2018/D,03819 del 23/12/2018)

9	Controllo di I livello, predisposizione della dichiarazione di spesa ai fini della successiva certificazione				<p><i>Il Controllo di I livello dell'AdG relativo alla selezione delle operazioni sarà volto alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti per il fondo FESR (a titolo esemplificativo adeguamento PO e criteri selezione, SiGeCO, presenza pista di controllo ecc.; effettiva coerenza del progetto di investimento realizzato con i criteri di selezione del PO; rispetto dalla normativa comunitaria di riferimento (art. 65, art. 131-132 del Reg. 1303/2013; ecc.).</i></p> <p><i>Il controllo I livello dell'anticipazione riguarderà la completezza e correttezza dell'elenco (data comunicazione, data autorizzazione, data fruizione credito, importo credito fruito ecc.), fornito dall'AGE.</i></p> <p><b>Successivamente alla chiusura delle istruttorie dei controlli di I livello, l'AdG procede alla predisposizione della dichiarazione di spesa per la successiva certificazione dell'anticipazione</b> in misura pari agli importi fruiti da ogni singolo beneficiario e comunque non superiore al 40% del credito di imposta spettante alle singole aziende.</p>
10	Comunicazione al MISE delle imprese ammesse al POR e all'Agenzia delle Entrate				<p>L'Autorità di Gestione comunica all'Agenzia delle Entrate, per il tramite del MISE, l'elenco delle imprese ammesse al POR.</p>
11	Acquisizione CUP e inserimento dati della misura su BDU				<p>L'Autorità di Gestione procede alla richiesta presso il DIPE, secondo le modalità previste (<a href="http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/">http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/</a>), del CUP e all'inserimento dei dati nel sistema informativo SiFesr e, grazie al protocollo di colloquio, nella BDU.</p>
12	Predisposizione e invio alle singole imprese beneficiarie dell'ammissione a finanziamento				<p>L'ADG comunica, tramite PEC, alle singole imprese beneficiarie l'importo complessivo dell'aiuto ammesso a finanziamento e gli ulteriori obblighi correlati conseguenti all'ammissione ai fondi Europei (pubblicità, modalità di sostenimento della spesa, etc..) nonché la quota dell'anticipazione ( l'importo fruito in misura non superiore al 40% del credito spettante). Nella comunicazione inoltre sarà richiesta all'impresa beneficiaria la documentazione relativa alla Dichiarazione di spesa/rendiconto intermedio/finale dell'intervento realizzato unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- modello di comunicazione per la fruizione del CI trasmessa all'Agenzia delle entrate e autorizzazione alla fruizione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;</li><li>- modello di pagamento unificato F24 relativo al credito d'imposta ammesso alle risorse PO FESR e utilizzato in compensazione (secondo le modalità previste dal par. 6 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 3 agosto 2016);</li><li>- copia delle fatture di acquisto e documentazione attestante il pagamento delle medesime;</li><li>- quadro riassuntivo dell'investimento;</li><li>- dichiarazione sostitutiva degli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta precedente per le medesime categorie di beni di investimento;</li><li>- altra documentazione necessaria ai fini dell'evidenza del rispetto della normativa di riferimento (es: ddt ecc.).</li></ul> <p>La documentazione dovrà essere inviata dalle imprese beneficiarie alla casella PEC " <a href="mailto:creditoimposta.fesr@pec.regione.basilicata.it">creditoimposta.fesr@pec.regione.basilicata.it</a>".</p> <p>La documentazione a giustificazione della spesa e delle compensazioni sarà caricata dall'AdG nel SI del Po FESR Basilicata 2014/2020 ( Si FESR 14/20)</p>
13	Acquisizione CUP, Iscrizione dell'aiuto al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e inserimento dei riferimenti dell'aiuto su BDU				<p>Trattandosi di misura di natura automatica di carattere fiscale, gli aiuti sono iscritti nel Registro nazionale degli aiuti di stato (nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 - <i>Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione</i> - di cui al Decreto MISE n. 115/2017). La registrazione del regime di cui all'art. 1 commi da 98 a 108 della legge 208 del 2015 è stata effettuata a titolo generale dal MISE. La successiva registrazione degli aiuti individuali, dovrà avvenire da parte dell'AGE nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.</p> <p>Si precisa che per "presupposti per la fruizione" deve intendersi la maturazione del diritto a beneficiare dell'aiuto, che si verifica al momento in cui l'impresa effettua gli investimenti agevolati. L'aiuto in questione rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 10 del Decreto MISE 115/2017.</p>
14	Fruizione del credito di imposta e realizzazione/prosecuzione dell'investimento				<p>La PMI autorizzata alla fruizione del credito di imposta, prosegue con la realizzazione dell'investimento con l'acquisto di beni strumentali (attrezzature, impianti, macchinari) agevolabili e con la maturazione dell'ulteriore credito potenziale (da commisurare secondo art. 1 co.101 della Legge n. 18 del 27 febbraio 2017) e presenta il modello F24 contenente l'importo del credito compensato, esclusivamente tramite i canali telematici (Entratel o Fisconline) dell'Agenzia delle entrate.</p>
15	Trasmissione periodica elenco crediti di imposta fruiti all'Agenzia delle entrate e ricezione dei modelli F24				<p>L'Agenzia delle entrate riceve gli F24 di tutte le imprese beneficiarie che procedono a compensazione</p>



## Legenda



Attività



Documento



Sistema Informativo